



COMUNE DI RUFINA
(Città Metropolitana di Firenze)

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Approvato con Deliberazione CC n. 31 del 29.06.2020 esecutiva ed emanato con Provvedimento Sindacale n. 25 del 13.07.2020 modificato con Deliberazione CC n. XX del XXX



SOMMARIO

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE	4
Articolo 2 - SOGGETTO ATTIVO.....	4
Articolo 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	4
Articolo 4 - ACCERTAMENTO	4
Articolo 5 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	7
Articolo 6 -SANZIONI ED INTERESSI	7
Articolo 7 - RIMBORSI.....	8
Articolo 8 - CONTENZIOSO	8
Articolo 9 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO	9
Articolo 10 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	9
Articolo 11 - SOGGETTI PASSIVI.....	10
Articolo 12 - BASE IMPONIBILE.....	10
Articolo 13 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE	11
Articolo 14 - PIANO TARIFFARIO.....	12
Articolo 15 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	12
Articolo 16 - MODALITA' DI REALIZZAZIONE TARIFFA PUNTUALE INDIFFERENZIATO.....	14
Articolo 17 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	15
Articolo 18 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	15
Articolo 19 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE.....	16
Articolo 20 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	17
Articolo 21 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	17
Articolo 22 - TRIBUTO GIORNALIERO	18
Articolo 23 - ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI.....	19
Articolo 24 - ESENZIONI E RIDUZIONI.....	20



Articolo 25 - ZONE NON SERVITE	21
Articolo 26 - ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI	22
Articolo 27 - MISURA MASSIMA DI APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI	23
Articolo 28 - RIDUZIONE RIFIUTI SPECIALI E ASSIMILATI	23
Articolo 29 - VERSAMENTI.....	25
Articolo 30 - DICHIARAZIONE	26
Articolo 31 - NORME FINALI	29
ALLEGATO 1	30



Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Rufina della tassa sui rifiuti denominata TARI, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della TARI è il Comune di Rufina relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'Articolo 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonchè la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 4 - ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Comune svolge le attività necessarie per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:



- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni mediante lettera raccomandata A.R. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'Articolo 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, Articolo 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
 3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.



4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998.
5. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
6. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
7. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
8. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
9. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.



Articolo 5 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. La riscossione coattiva tramite ruolo ai sensi del D.P.R. 602/73 è valida per tutti gli avvisi di accertamento emessi entro il 31/12/2019.
3. Gli avvisi di accertamento emessi a decorrere dal 01/01/2020 ai sensi dell'Articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari senza la preventiva notifica della cartella di pagamento ovvero dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639

Articolo 6 -SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'Articolo 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'Articolo 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1 dell'articolo 4 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.



7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale maggiorato ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Generale per la gestione delle Entrate Comunali. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 7 - RIMBORSI

1. Le somme versate in eccesso hanno le seguenti modalità di rimborso:
 - Rimborso diretto in caso di cessazione dell'utenza
 - Compensazione con la prima annualità disponibile in caso di utenza ancora attiva
2. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dal Regolamento Generale per la gestione delle entrate comunali relativi ai versamenti minimi da parte dei contribuenti

Articolo 8 - CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.
4. Ai sensi dell'Articolo 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'Articolo 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.



Articolo 9 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 10 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo o anche di fatto di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.



5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 11 - SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda, occupa o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani assimilati.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'Articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

Articolo 12 - BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini Tia/Tares.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal



regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
5. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 (venti) mq per colonnina di erogazione.

Articolo 13 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 4 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle



istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 3.

6. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città metropolitana sull'importo del tributo.
7. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo Articolo 14. Ai sensi dell'Articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento, purché pubblicate sull'apposito portale ministeriale nei termini previsti dall'Articolo 15 bis del D.L. 34/2019 convertito con L. 58/2019 In caso di mancata deliberazione e pubblicazione di cui sopra nel termine previsto, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Articolo 14 - PIANO TARIFFARIO

1. La determinazione della tariffa avviene in conformità:
 - al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'Articolo 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n.147.
 - alla Delibera 433/2019/R di ARERA.
2. Il piano finanziario è redatto dal competente soggetto, individuato dalla Legge, con le modalità ed i termini previsti dalle norme in materia.

Articolo 15 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.



2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'Articolo 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall'Articolo 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999.
4. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento.
5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
6. A partire dall'anno 2016 il servizio di gestione rifiuti è reso alle utenze domestiche e non domestiche con modalità tali da consentire la parziale applicazione della tariffa puntuale e consentire la misurazione della frazione del "resto", rifiuti indifferenziati, con il sistema a trasponder. La tariffa potrà essere in parte ridotta sulla base della misurazione del rifiuto, all'atto dello svuotamento, tramite rilevazione del dato volumetrico (litri) dello svuotamento, determinato sulla base del volume del contenitore esposto. La quota puntuale attribuita tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sulla riduzione della quota variabile della tariffa. I relativi parametri saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe.
7. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
8. La nota integrativa allegata al provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b) i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti qualora divergenti dai valori minimi.



9. Ai sensi del comma 658 dell'Articolo 1 della Legge 147/2013, nella modulazione della tariffa è assicurata una riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, tramite l'abbattimento della quota dei costi imputabili a tali utenze della parte variabile della tariffa in misura da definire con la deliberazione di approvazione delle tariffe.

Articolo 16 - MODALITA' DI REALIZZAZIONE TARIFFA PUNTUALE INDIFFERENZIATO

1. Il sistema di rilevazione della produzione dei rifiuti introdotto dal Comune, consente di applicare la tariffa secondo quanto previsto dal DPR 158/99.
2. Il servizio è organizzato in modo da realizzare la differenziazione dei rifiuti e consentire la misurazione della frazione del "resto", rifiuti indifferenziati, con il sistema a trasponder
3. L'identificazione del conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati avviene mediante l'utilizzo di RFID tag, applicati a contenitori stabili e/o sacchi a perdere, utilizzati per più conferimenti dello stesso utente. Con l'applicazione del sistema avviene l'associazione del codice RFID tag all'utente attribuendo allo stesso il volume del contenitore utilizzato.
4. La misurazione del rifiuto avviene misurando puntualmente gli svuotamenti dei contenitori e/o dei sacchetti esposti dalle utenze. Ad ogni svuotamento puntuale si considera conferita dall'utente l'intera volumetria del contenitore esposto, non rilevando se lo stesso sia completamente o parzialmente pieno.
5. Per gli utenti ai quali si applica la tariffa giornaliera non è prevista l'attivazione della misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato
6. Non saranno raccolti i rifiuti indifferenziati contenuti in contenitori diversi da quelli messi a disposizione dal gestore del servizio.
7. Il soggetto gestore può controllare i conferimenti effettuati dagli utenti del servizio, in particolare modo può richiedere le motivazioni per mancati o insufficienti esposizioni dei contenitori e dei sacchetti. Saranno inoltre effettuati richiami in caso di errati conferimenti stabilendo che dopo il terzo richiamo scritto nel corso dell'anno, l'utente non avrà diritto ad alcuna riduzione della parte variabile della tariffa.
8. In caso di smarrimento, deterioramento o furto del proprio contenitore l'utente dovrà dare pronta comunicazione al soggetto gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione senza alcun addebito e all'annullamento del codice RFID tag del precedente contenitore.
9. In caso di cessazione dell'utenza il contribuente dovrà restituire all'Amministrazione comunale o al gestore del servizio il contenitore o i sacchetti rimasti non utilizzati per la raccolta indifferenziata senza rimborso alcuno.



Articolo 17 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 18 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.



Articolo 19 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune nelle quali i medesimi soggetti non hanno la propria residenza anagrafica ma sono tenute a disposizione, nonché per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si considera un numero di componenti pari a quelli del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione di tale dato, così come per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il numero di occupanti è stabilito convenzionalmente, salvo prova contraria, pari a quello indicato nella presente tabella:
 - numero 1 occupante per utenze con superficie di riferimento uguale o inferiore a mq. 35;
 - numero 2 occupanti per utenze con superficie di riferimento compresa fra mq. 36 e mq. 50;
 - numero 3 occupanti per utenze con superficie di riferimento compresa fra mq. 51 e mq. 70;
 - numero 4 occupanti per utenze con superficie di riferimento compresa fra mq. 71 e mq. 90;
 - numero 5 occupanti per utenze con superficie di riferimento compresa fra mq. 91 e mq. 110;
 - numero 6 occupanti per utenze con superficie di riferimento superiore a mq. 110.
4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, la comunicazione dei componenti del nucleo familiare ha effetti con decorrenza dalla data di presentazione della cennata comunicazione.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche



condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, al contrario le utenze domestiche, intestate a soggetti residenti nel Comune, costituite da garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, sono soggette soltanto alla quota fissa della tariffa, in quanto la quota variabile è già corrisposta per i locali di abitazione.

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Nel caso di attività ricettive di tipo, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, gestite in forma non imprenditoriale, ai fini della determinazione della tariffa, si considera un numero di occupanti pari al numero dei posti letto disponibili, da indicare nel modello dichiarativo.

Articolo 20 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 21 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento



alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o di inizio attività. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. Tutte le superfici che compongono un immobile sono assoggettate ad un'unica categoria tariffaria in base all'attività economica prevalente ivi svolta dal soggetto. Potranno comunque essere applicate le categorie corrispondenti alle destinazioni delle singole superfici, qualora si tratti di locali e/o aree che presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e abbiano diversi accessi rispetto al complesso principale.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica quest'ultima superficie dovrà essere detratta da quella assoggettata come utenza domestica.

Articolo 22 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) dell'anno precedente maggiorata del 50 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.



6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'Articolo 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Articolo 23 - ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione escluso il caso in cui, il fabbricato oggetto di ristrutturazione sia adibito a residenza del nucleo familiare;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.



- h) Locali con altezza inferiore a 1,5 mt;
 - i) Le aree scoperte pertinenziali o accessorie di utenze domestiche e non domestiche quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - j) Le aree comuni condominiali ai sensi dell'Articolo 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
 - k) I locali destinati in via esclusiva all'esercizio del culto pubblico, riconosciuto dalla Stato Italiano, ed i locali annessi destinati alle attività di cui all'Articolo 16 lettera a) della Legge 20 maggio 1985, n. 222.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 24 - ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente
3. Per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche rientranti nelle sottocategorie 27, 31 e 32 che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è



prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° giorno successivo alla attestazione di consegna della compostiera.

4. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
5. A partire dall'anno 2016 una ulteriore agevolazione sarà declinata per le utenze domestiche e non domestiche secondo il metodo della misurazione e della tariffa puntuale. La tariffa potrà essere in parte ridotta sulla base della misurazione del rifiuto, all'atto dello svuotamento, tramite rilevazione del dato volumetrico (litri) dello svuotamento, determinato sulla base del volume del contenitore esposto. La quota puntuale attribuita tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sulla riduzione della quota variabile della tariffa. I relativi parametri saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe.
6. A partire dall'anno 2017 per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti urbani presso le stazioni ecologiche o i centri di raccolta, con l'attivazione del Progetto "Ricicla e Vinci", è stabilita una riduzione della parte variabile della tariffa proporzionata ai conferimenti effettuati. Tale riduzione sarà conteggiata, al raggiungimento del punteggio previsto, sugli importi dell'anno solare successivo rispetto a quello dei conferimenti. I relativi parametri saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe;
7. Sono inoltre previste le seguenti riduzioni tariffarie sulla parte variabile della tariffa:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20%;
 - b. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa, rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno solare l'uso non si protragga per periodi che complessivamente siano superiori a 183 giorni: riduzione del 30%;
 - c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 20%.
8. Le riduzioni tariffarie di cui al comma 7 competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal giorno successivo alla presentazione della richiesta.

Articolo 25 - ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti



della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1.000 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private e vicinali anche se di uso pubblico agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% della parte variabile della tariffa.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo Articolo 30 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta

Articolo 26 - ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

Sono esentati dal pagamento della tariffa per l'anno di competenza:

1. I contribuenti esentati dal pagamento delle Tasse comunali come da elenco annuale presentato dal Servizio Associato Assistenza Sociale, per i quali l'importo della tariffa sarà interamente a carico del bilancio comunale.
2. E' inoltre riconosciuta al Comune la facoltà di determinare forme di agevolazione tariffarie, a favore di singole categorie di utenti domestici e non domestici per particolari ragioni di carattere economico e sociale, con atto deliberativo da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale.
3. In caso di agevolazioni concesse per ragioni di carattere economico, determinate con riferimento al sistema ISEE, e/o in caso di presenza di persone con handicap nel nucleo familiare, la percentuale di detrazione concessa si applica sull'intero importo, anziché sulla sola parte variabile della tariffa.
4. Per l'ottenimento delle predette esenzioni e agevolazioni dovrà essere presentata dai contribuenti apposita istanza all'Amministrazione comunale, allegando documentazione probatoria.
5. Le esenzioni o le agevolazioni di ai precedenti commi sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del



tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Articolo 27 - MISURA MASSIMA DI APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI

1. Nel caso di cumulo di due o più riduzioni, queste non potranno superare il limite massimo del 60% della parte variabile della tariffa dovuta per l'anno di competenza.
2. Le eventuali riduzioni di cui ai commi 5 e 6 dell'Articolo 24 (misurazione per attivazione tariffa puntuale su rifiuti indifferenziati e sistema premiante progetto "ricicla e vinci") sono escluse dal limite massimo di cui sopra.

Articolo 28 - RIDUZIONE RIFIUTI SPECIALI E ASSIMILATI

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente comma, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito e lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo e merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle aree e dei magazzini destinati anche solo parzialmente allo stoccaggio e al deposito di prodotti finiti o semilavorati non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati e comunque nelle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
3. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.



4. Relativamente alle seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali, nell'ipotesi vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano in via continuativa tali rifiuti, anziché utilizzare il criterio di cui al comma 1 si applicano in maniera forfettaria le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Autofficine per riparazioni veicoli	50%
Autocarrozzerie	50%
Autofficine di Elettrauto	30%
Distributori di carburante	30%
Falegnamerie	30%
Fonderie	60%
Galvanotecnici	70%
Gommisti	30%
Lavanderie	30%
Officine metalmeccaniche	50%
Pelletterie e pelliccerie	40%
Studi dentistici ed odontotecnici	30%
Attività commerciali con produzione di rifiuti di origine animale	30%
Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente comma	30%

5. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo Articolo 30 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la esenzione di cui al comma 4 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.



6. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.
7. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto percentuale tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. Per il calcolo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente K_d) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30% della quota variabile del tributo.
8. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'Articolo 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
9. L'agevolazione indicata nei precedenti commi verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo tariffa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Articolo 29 - VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) ovvero tramite altri canali previsti dalla normativa vigente.
2. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.



3. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dalla disciplina della trasparenza di cui alla Deliberazione ARERA 444/2019
4. Il pagamento degli importi dovuti sarà effettuato in tre rate, alle scadenze e con le percentuali stabilite annualmente con apposita Deliberazione di Giunta. In mancanza di nuova deliberazione faranno fede le scadenze stabilite nell'anno precedente. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
5. Ai sensi dell'Articolo 15/ter del D.L.34/2019, il calcolo dell'acconto verrà effettuato sulla base della situazione in essere applicando le tariffe dell'anno precedente. Il calcolo del saldo/conguaglio invece, la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno sarà effettuato applicando le tariffe approvate per l'anno in corso.
6. La eventuale riduzione della quota variabile della tariffa, applicabile dal 1° gennaio 2016 a seguito dell'attivazione della tariffa puntuale eseguita tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, sarà accreditata nel primo acconto dell'anno successivo.
7. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, Articolo 1, della L. 296/2006.
8. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato apposito avviso, indicante le somme da versare in un'unica rata entro trenta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contenente l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
9. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
10. Il Comune provvede al riversamento alla Città Metropolitana del tributo provinciale di cui all'Articolo 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato Articolo 19.

Articolo 30 - DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARSU, alla TIA 1 e alla TARES.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo



alla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui sono intervenute le predette modificazioni. Per le utenze domestiche condotte da soggetti residenti nel Comune non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare.
5. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
6. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
7. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso. La dichiarazione può essere consegnata direttamente all'ufficio protocollo o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo PEC.
8. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

 - a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;



- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. Sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

Utenze non domestiche

- d. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice dell'attività, PEC;
- e. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- f. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- g. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione complessivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- h. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati;
- i. Sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

- 9. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 30 giugno dell'anno successivo dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
- 10. Dal 1° gennaio 2016 non saranno accolte dichiarazioni di cessata occupazione se non accompagnate dalla restituzione del contenitore e/o dei sacchetti muniti di RFID tag per la raccolta dell'indifferenziato
- 11. In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro il termine previsto dal comma 2, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente documenta di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio. La denuncia di trasferimento anagrafico dell'utente e del suo nucleo familiare non costituisce dichiarazione di cessazione.



12. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di cui al comma 2.

Articolo 31 - NORME FINALI

13. Si rimanda al vigente Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali per quanto riguarda:
- Modalità di riscossione coattiva;
 - Importi e criteri di applicazione delle sanzioni, ivi compresi l'aumento delle sanzioni in caso di recidiva e la riduzione delle sanzioni in caso di manifesta sproporzione;
 - Contenzioso;
 - Compensazione fra crediti e debiti;
 - Misura e modalità di calcolo degli interessi;
 - Possibilità di richiesta rateizzazione pagamenti
 - Importi minimi per versamenti ed attività accertativa;
 - Autotutela ed accertamento con adesione.
14. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina TARI, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
15. Il presente regolamento che, ai sensi dell'Articolo 57/bis del D.L.124/2019 convertito in Legge 157/2019, entra in vigore dal 1° Gennaio 2020, sostituisce tutte le previgenti norme regolamentari ai fini TARI che risultavano contenute nel "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)".



ALLEGATO 1

1) TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

N.Categoria	Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti	
	Descrizione categoria (D.P.R. 158/99)	Principali tipi di attività comprese nella categoria
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	<ul style="list-style-type: none">- archivi- associazioni culturali, sportive e ricreativi in genere- biblioteche- caserme- cimiteri- fondazioni- istituti di studio o di ricerca- luoghi di culto limitatamente ai locali o aree diverse da quelli esclusivamente destinati all'esercizio del culto- musei- partiti politici e associazioni sindacali- scuole pubbliche e private
2	Cinematografi e teatri	<ul style="list-style-type: none">- cinematografi- sale corse- teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	<ul style="list-style-type: none">- attività di vendita all'ingrosso- autorimesse- magazzini di deposito senza vendita diretta- muratori
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	<ul style="list-style-type: none">- campeggi- distributori carburanti- impianti sportivi, escluso le aree destinate



		<p>all'attività sportiva</p> <ul style="list-style-type: none">- lavaggi auto- vendita combustibili
5	Stabilimenti balneari	<ul style="list-style-type: none">- stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni	<ul style="list-style-type: none">- autosaloni compreso locali ufficio se nello stesso complesso- esposizioni di merci
7	Alberghi con ristorante	<ul style="list-style-type: none">- alberghi con ristorante- pensioni con ristorante
8	Alberghi senza ristorante	<ul style="list-style-type: none">- alberghi senza ristorante- pensioni senza ristorante
9	Case di cura e riposo	<ul style="list-style-type: none">- case di cura- case di riposo- cliniche private- residenze sociali assistite- ricoveri
10	Ospedali	<ul style="list-style-type: none">- ospedali
11	Uffici e agenzie	<ul style="list-style-type: none">- agenzie assicurazioni- agenzie di viaggio- agenzie immobiliari- studi televisivi, radiofonici e di registrazione- uffici di attività industriali e artigianali, se ubicati in località diverse dalla sede dell'attività principale- uffici pubblici e privati
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	<ul style="list-style-type: none">- banche- istituti di credito- società finanziarie



		<ul style="list-style-type: none">- società leasing- studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	<ul style="list-style-type: none">- abbigliamento- arredamenti- biancheria- calzature- cartolerie- elettrodomestici- ferramenta- gioiellerie- libri- macchine ed articoli per ufficio- negozi foto-ottica
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	<ul style="list-style-type: none">- articoli sanitari- edicole- erboristerie- farmacie- plurilicenze non alimentari- profumerie- tabaccherie
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	<ul style="list-style-type: none">- antiquariato- cappelli e ombrelli- filateria- tappeti- tende e tessuti
16	Banchi di mercato beni durevoli	<ul style="list-style-type: none">- abbigliamento- biancheria- casalinghi- calzature- ferramenta- pelletterie- souvenir
17	Attività artigianali tipo	<ul style="list-style-type: none">- barbieri



	botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	<ul style="list-style-type: none"> - estetisti - fisioterapisti - lavanderie - parrucchieri - sartorie - solarium - stirerie - toilette per animali
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	<ul style="list-style-type: none"> - calzolai - elettricisti - fabbri - falegnami - idraulici - imbianchini - intagliatori - legatorie - orafi - orologiai - riparatori cicli e moto - riparatori elettrodomestici - tappezzerie - verniciatori
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	<ul style="list-style-type: none"> - autofficine - carrozzerie - elettrauto - gommisti
20	Attività industriali con capannoni di produzione	<ul style="list-style-type: none"> - attività industriali produzione beni
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	<ul style="list-style-type: none"> - attività artigianali produzione beni
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	<ul style="list-style-type: none"> - pizzerie - pub - ristoranti



		<ul style="list-style-type: none">- rosticcerie- trattorie
23	Mense, birrerie, amburgherie	<ul style="list-style-type: none">- amburgherie- attività di catering- birrerie- fast food- mense aziendali- mense in genere
24	Bar, caffè, pasticceria	<ul style="list-style-type: none">- bar- caffè- gelaterie- pasticcerie- yougurterie
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	<ul style="list-style-type: none">- macellerie- supermercati- vendita generi alimentari vari- vendita pane e pasta- vendita salumi e formaggi
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	<ul style="list-style-type: none">- attività di vendita generi vari
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	<ul style="list-style-type: none">- fruttivendoli- pescherie- piante e fiori anche secchi- pizzeria a taglio
28	Ipermercati di generi misti	<ul style="list-style-type: none">- ipermercati
29	Banchi di mercato genere alimentari	<ul style="list-style-type: none">- generi alimentari vari- frutta e verdura- pescherie- piante e fiori anche secchi- rosticcerie
30	Discoteche, night-club	<ul style="list-style-type: none">- discoteche



		<ul style="list-style-type: none">- night club- sale da ballo
31	Agriturismi con ristorante	<ul style="list-style-type: none">- agriturismi con ristorante
32	Agriturismi senza ristorante	Agriturismi senza ristorante
33	Bed and breakfast	<ul style="list-style-type: none">- bed and breakfast e altre attività ricettive non previste nelle precedenti categorie